

N. R.G. 30717/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Terza Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giacomo Oberto
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile iscritta al n. 30717/14

Avente ad oggetto (come dichiarato da parte attrice): «Appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Chieri».

Promossa da:

Groupama Assicurazioni s.p.a., con gli avv.ti Salvatore Zarba e Francesco Zarba.
- appellante -

CONTRO

Conte Rosa Maria, con l'avv. Augusto Ravetta.
- appellata -

Bozzalla Gros Daniel.
- appellato contumace -

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte appellante:

«Voglia il Tribunale di Torino

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

In via preliminare

Dichiarare l'appello inammissibile *ex art. 348 bis c.p.c.*

Nel merito

Dichiarare l'appello infondato e, conseguentemente, confermare la sentenza impugnata.



Per l'ipotesi che l'appello venga accolto,

Respingere la domanda perché infondata in fatto e diritto.

Con il favore degli onorari e delle spese del giudizio, oltre quelle successive occorrente.

In via istruttoria

- Ammettere la prova per interrogatorio e testi sui seguenti capitoli:

1. Vero che il perito Sammarini esaminata in data 29.1.2013 l'autovettura Nissan Note tg. DZ943FN del signor Frigerio descriveva i danni nella relazione prodotta (doc. 1 fascicolo primo grado) quantificandoli nella misura di euro 5.424,27.

2. Vero che lo stesso perito per verificare la compatibilità con il sinistro dei danni rilevati nella Nissan Note targata DZ943FN del signor Frigerio esaminava in data 5.3.2013 la Lancia Lybra tg. 8P478HK del signor Calò, come da relazione prodotta corredata di fotografie (doc. 2 fascicolo primo grado), esprimendo perplessità sull'entità del danno patito dalla Nissan Note, avendo il signor Calò precisato di avere danneggiato il paraurti anteriore, i proiettori e il cofano anteriore.

Si indica a teste anche in materia contraria il signor Sammarini Edmond via Enrico Cialdini 47, Torino.

- Disporre CTU tecnica diretta ad accertare se e in che misura i danni subiti dall'autovettura dell'attore siano compatibili con il sinistro.

- Disporre CTU medico-legale dando incarico al consulente d'ufficio di accertare la natura e l'entità delle lesioni subite dall'attore a seguito del sinistro per cui è causa, la congruità e necessità delle spese mediche sostenute e la loro riferibilità al periodo della malattia posttraumatica, precisando se l'attore abbia riportato lesioni fisiche risultanti da accertamento clinico strumentale obiettivo».

Per parte appellata costituita, conclusioni di cui all'atto di appello:

«Voglia l'On.le Tribunale di Torino, *contraris reiectis*, previe le declaratorie del caso,

In via istruttoria

Disporre l'acquisizione del fascicolo d'Ufficio di cui alla causa R.G. 30603/13 promossa dinanzi il Giudice di Pace di Torino;

Ammettere la prova per interpello e testi sulle circostanze enucleate in premessa da 1. a 17. che qui si intendono integralmente trascritti preceduti dalla locuzione "vero che" nonché la prova contraria sui capitoli di prova *ex adverso* deducendi;

Disporre, se del caso, CTU sul veicolo del sig. Frigerio al fine di accertare l'ammontare dei danni subiti dall'esponente nonché CTU medico-legale sulla persona del sig.

Frigerio Danilo volta ad accertare l'entità delle lesioni riportate in seguito al sinistro oggetto della presente causa.

In via preliminare

Dichiarare nulla la sentenza n. 4249/2014 nella causa R.G. n. 30603/13, emessa dalla III sez. dell'Ufficio del Giudice di Pace di Torino, nella persona del dr. Aldo Facci in data 23.07.2014, per omessa motivazione e, per l'effetto, previa dichiarazione di procedibilità dell'azione, rimettere la causa al giudice di primo grado;

In via principale



in riforma della sentenza n. 4249/2014 nella causa R.G. n. 30603/13, emessa dalla III sez. dell'Ufficio del Giudice di Pace di Torino, nella persona del dr. Aldo Facci in data 23.07.2014, accogliendo il presente appello, accertata e dichiarata la procedibilità della domanda, dichiarare tenuta e condannare la Groupama Assicurazioni S.p.A. (P.IVA 00885741009), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Roma v.le Cesare Pavese 385 a pagare a favore del ricorrente la somma di € 11.586,85 o veriore accertanda in corso di causa, di cui € 6.605,00 a titolo di risarcimento dei danni materiali, € 224,92 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale ed € 4.756,93 a titolo di risarcimento del danno biologico con rivalutazione monetaria ed interessi di legge sulla somma rivalutata dalla data del sinistro al saldo effettivo, per i motivi di cui in narrativa.

Con il favore delle spese, diritti ed onorari del primo e secondo grado di giudizio, rimborso forfetario del 15%, I.V.A e C.P.A.

In via subordinata

nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande preliminare e principale, in parziale riforma della sentenza n. 4249/2014 nella causa R.G. n. 30603/13, emessa dalla III sez. dell'Ufficio del Giudice di Pace di Torino, nella persona del dr. Aldo Facci in data 23.07.2014, compensare tra le parti le spese processuali del giudizio di primo grado, con il favore delle spese, diritti ed onorari del secondo grado di giudizio, rimborso forfetario del 15%, I.V.A. e C.P.A.

In via ulteriormente subordinata

nella denegatissima ipotesi di mancato accoglimento delle domande preliminare e principale, e in via di ulteriore subordine rispetto alla domanda in via subordinata, in parziale riforma della sentenza n. 4249/2014 nella causa R.G. n. 30603/13, emessa dalla III sez. dell'Ufficio del Giudice di Pace di Torino, nella persona del dr. Aldo Facci in data 23.07.2014 ridurre la condanna alle spese nella misura del 50% del parametro massimo, ossia ad € 370,00 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, con il favore delle spese, diritti ed onorari del secondo grado di giudizio, rimborso forfetario del 15%, I.V.A e C.P.A.

Si indicano a teste anche in prova contraria:

- 1) sig. MASIERI Massimiliano, residente Torino, via Mercadante 52;
- 2) sig. SALZEDO Patrick, residente in Torino, Strada della Pronda 4;
- 3) sig. PIANEZZE Ivan, residente in Pianezza, via Parucco 67».



Per parte appellata costituita, conclusioni di cui al verbale d'udienza in data 24 aprile 2015:

«Respingere in toto le richieste dell'appellante Groupama Assicurazioni. Si richiedono i termini di legge per le comparse conclusionali e note spese».

**CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(ARTT. 132, CPV., N. 4, C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)**

In via preliminare dovrà dichiararsi l'inammissibilità della proposizione dell'appello avverso l'avv. Augusto Ravetta in proprio.

Ed invero, la giurisprudenza della Suprema Corte è concorde nel ritenere che il difensore distrattario assume la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, esclusivamente quando sorga controversia sulla distrazione: quando, cioè, la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza di distrazione o l'abbia respinta, o quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione (così, *ex coeteris*, Cass., nn. 8458/95, 5664/98, 3356/99, 3624/01, 12104/03, 20321/05, 4792/06, 20531/08).

La prima delle citate pronunzie – che, tra tutte, è quella che più specificamente ha affrontato il problema e che presenta marcate analogie con la presente controversia – ha in particolare affermato, richiamando copiosi precedenti (Cass., nn. 762/62, 1910/62, 4378/85, 11912/1992), che il procuratore distrattario è parte limitatamente al capo di pronuncia con il quale gli sono state attribuite le spese ed alle censure che tale capo specificamente e direttamente investono, e che è dunque legittimato a partecipare in proprio al giudizio d'impugnazione soltanto se, con questa, sia investito il capo di pronuncia concernente la distrazione e nei limiti ed ai fini di tale censura.



Quando così non sia, è determinate il rilievo che l'istanza di distrazione in null'altro consiste che nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad un altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali quale *adiectus solutionis causa*. Ne costituisce conferma il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c., laddove prevede che la parte vittoriosa può chiedere, finché il difensore non abbia conseguito il rimborso, la revoca del provvedimento se dimostri di aver già soddisfatto il suo credito.

L'istanza di distrazione non è rivolta "contro" l'altra parte e non introduce dunque una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale.

Ne consegue che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale.

L'accessorietà della pronuncia sulle spese non perde, insomma, tale natura in ragione del fatto che esse possano essere distratte a favore del procuratore della parte vittoriosa: così come il difensore non è parte nel giudizio benché l'art. 93 c.p.c. preveda che il giudice possa condannare la controparte soccombente al pagamento delle spese direttamente in suo favore, allo stesso modo non lo diventa se, disposta la distrazione ed effettuato dal soccombente il pagamento, questi richieda in appello la riforma della



sentenza per motivi che non si appuntino specificamente contro l'attribuzione delle spese al difensore della parte vittoriosa, ma attengano invece alla causa quale si è svolta tra le parti del rapporto controverso. In tal caso il distrattario subisce, ai fini restitutori, gli effetti della riforma *in peius* della sentenza di primo grado (salvo il diritto a percepire dalla parte assistita quanto abbia dovuto restituire all'altra), come del diverso esito della causa in quel grado si era avvantaggiato ai fini della distrazione.

Sempre in via preliminare dovrà respingersi l'eccezione di acquiescenza formulata (in maniera, a dire il vero, assai criptica) dalla parte appellata. Ed infatti è la stessa parte appellata ad ammettere (cfr. l'ultimo rigo della pag. n. 2 della comparsa di risposta) che l'appellante "non ha semplicemente risarcito". Ne consegue che non appare possibile ravvisare una situazione di acquiescenza ad una sentenza di condanna da parte di un soggetto che, condannato, non adempia a quanto in sentenza prescritto. Non senza rimarcare che l'adempimento di quanto imposto dalla decisione di prime cure deriverebbe comunque, puramente e semplicemente, dal carattere provvisoriamente esecutivo della decisione, a prescindere da qualsiasi situazione di acquiescenza.

Parte appellante, a sua volta, ha sollevato eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale, il quale, peraltro, appare presentato ritualmente in comparsa di risposta *ex art.* 343 c.p.c.

In via ulteriormente preliminare andrà rilevato che, con la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24 aprile 2015, parte appellata Conte ha precisato come in epigrafe, non riproponendo (e rinunciando, quindi implicitamente, a) tutte le istanze



istruttorie formulate nella prima versione delle sue conclusioni. Istanze istruttorie comunque superate ed ampiamente assorbite dalle considerazioni in merito che si svilupperanno tra breve.

Venendo all'esame del merito, va detto che entrambe le impugnazioni vanno respinte.

La sentenza qui impugnata, emessa dal Giudice di Pace di Chieri il 24 marzo 2014, si esprime su di una domanda giudiziale proposta dalla odierna appellata Conte, la quale aveva convenuto in giudizio il Bozzalla Gros e la Groupama Assicurazioni s.p.a. al fine di far valere il suo diritto al risarcimento del danno alla persona, conseguente ad un sinistro stradale occorso in Chieri il 12 marzo 2012.

In particolare, aveva sostenuto la Conte di essere stata travolta dal veicolo del convenuto Bozzalla Gros, condotto da quest'ultimo ed assicurato presso la Groupama, mentre stava attraversando la via C. Battisti sulle strisce pedonali.

Il Primo Giudice, con la sentenza citata, ha accolto le domande della Conte.

L'appello della Groupama Assicurazioni mira a far valere in questa sede la sussistenza di un concorso di colpa in capo alla Conte, per aver la stessa proceduto all'attraversamento del sedime stradale al di fuori delle strisce pedonali, nonché ad una limitazione del quantum, sotto il profilo del danno biologico ed alla esclusione del danno morale. La Groupama critica inoltre la decisione in punto rivalutazione, nonché la statuizione circa le spese.



Ora, per ciò che attiene al profilo della causazione del sinistro, la sentenza del Primo Giudice appare ineccepibile nel rimarcare che la Conte, a seguito dell'urto, venne catapultata sopra il cofano della vettura del Bozzalla Gros e finì sul marciapiede, come comprovato dalla documentazione in atti e del resto neppure contestato dalle stesse parti. Da tale circostanza, così come dal fatto che la vettura si fermò oltre le strisce pedonali, ha dedotto il Giudice di Pace di Chieri la sussistenza di una responsabilità del Bozzalla Gros "per non aver moderato la velocità in modo da compiere le manovre necessarie in condizione di sicurezza ed evitare qualsiasi ostacolo". Trattasi di giudizio assolutamente condivisibile, tanto più che la testimonianza della Bonaudo, cui pure l'appellante tenta di far riferimento, appare del tutto inattendibile, atteso che, per ammissione della stessa, essa non vide il sinistro nel suo svolgimento, ma notò la Conte solo dopo che l'investimento aveva avuto luogo.

Ovviamente, meno che mai la dichiarazione della Bonaudo appare attendibile in punto velocità del Bozzalla Gros: trattasi, infatti, di un giudizio, che ai testi non è certo consentito esprimere. Al più tale quesito dovrebbe porsi ad un c.t.u. incaricato di ricostruire la dinamica del sinistro, ma tale incombente (dispendioso e *time consuming*) non si rende nella specie necessario, alla luce della possibilità di inferire, come correttamente fatto dal Primo Giudice, la dinamica del sinistro dagli elementi di fatto raccolti nell'istruttoria documentale. Istruttoria documentale che appare correttamente valutata dal Giudice di Pace, con un giudizio, circa l'assenza di prove sulla colpa della Conte, che in questa sede va assolutamente confermato. E ciò tanto più ove si ponga



mente al fatto che lo stesso Ufficio Giudiziario ha proceduto all'accoglimento dell'opposizione alla sanzione amministrativa irrogata nei riguardi della Conte, per non essere emersa la prova circa il fatto che la stessa avesse effettuato l'attraversamento al di fuori delle strisce pedonali. In tal modo rimangono superate le considerazioni di parte appellante circa il carattere di atto pubblico del verbale della Polizia Municipale di Chieri, che non può certo costituire prova di ciò che i verbalizzanti non hanno direttamente visto.

Corretta appare poi la determinazione, operata dal Primo Giudice, dell'ammontare del danno biologico, tanto più che sul punto le osservazioni della parte appellante sono formulate in maniera del tutto generica, senza neppure la prospettazione di quello che, ad avviso di parte appellante, sarebbe il calcolo esatto.

Anche la liquidazione del danno morale appare condivisibile. Tale pregiudizio, invero, non può essere liquidato se non in base a criteri equitativi e, del resto, non vi è chi non veda che l'importo di € 3.500,00 appare adeguato (semmai per difetto, non certo per eccesso) a risarcire la grave sofferenza morale rappresentata dal vedersi improvvisamente travolta da un veicolo (e sbalzata al di sopra di esso!). Parte appellante non sa, del resto, spiegare per quale ragione il danno morale dovrebbe necessariamente rimanere confinato nel limite del 20% del danno biologico.

Pienamente condivisibile appare poi la determinazione degli interessi sulla somma rivalutata. Il Giudice di Pace ha infatti, determinato il danno complessivamente subito dalla Conte in € 14.400,00, con sottrazione dell'acconto ricevuto e con



rivalutazione della differenza ed interessi legali, che andranno calcolati, come stabilito “dal fatto al soddisfo”. Che tale calcolo vada effettuato sulla somma già interamente rivalutata (e non “via via rivalutata”) è affermazione della parte appellante, che non trova riscontro nella decisione oggetto di gravame.

Infine, anche la determinazione del quantum delle spese di lite appare rispettosa dei criteri e dei parametri vigenti all’epoca dell’emanazione della decisione impugnata (né si comprende perché il Primo Giudice si sarebbe dovuto limitare al “valore medio”, a fronte di una controversia piuttosto combattuta e che aveva potuto essere decisa solo all’esito di una c.t.u.).

Per ciò che attiene all’appello incidentale, va detto che parte appellata non ha addotto elementi di fatto idonei a dimostrare la non affidabilità della relazione peritale svolta in Prime Cure, le cui conclusioni appaiono del tutto ragionevoli e convincenti. Si tenga presente, per concludere, che, come attestato dalla relazione di c.t.u. a firma della dott.ssa Zoppé, “I ccttp concordano con la valutazione del ctu, in sede di operazioni peritali. Non sono pervenute ulteriori osservazioni”.

Non rimarrà pertanto che procedere al rigetto dell’appello principale, così come di quello incidentale.

In considerazione della reciproca soccombenza appare opportuno disporre la compensazione integrale delle spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale di Torino, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando; in contumacia dell'appellato Bozzalla Gros Daniel; *contrariis reiectis*;

DICHIARA inammissibile la proposizione dell'appello nei riguardi dell'avv. Augusto Ravetta in proprio;

RESPINGE tanto l'appello principale, che l'appello incidentale, integralmente confermando l'impugnata sentenza;

DICHIARA integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio;

DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012, n. 228, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)".

Così deciso in Torino il giorno 14 luglio 2015, con sentenza depositata dal Giudice in Cancelleria a mezzo scritturazione elettronica il giorno 14 luglio 2015.

IL GIUDICE

